

Ai gentili clienti
Loro sedi

Start Up innovative: conferma agli incentivi sugli investimenti effettuati nel 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Commissione UE ha recentemente pubblicato la **decisione SA 36866 del 14.12.2015** con cui viene **confermata l'applicazione delle agevolazioni sugli investimenti in Start-Up innovative**. Come noto l'applicazione dell'agevolazione si limitava, inizialmente, ai **periodi d'imposta 2013-2014-2015**, mentre il **periodo d'imposta 2016** è stato **introdotto dal DL. n. 76/2013** senza una specifica autorizzazione comunitaria. **Con la Decisione dello scorso 14.12.2015 viene confermata l'applicazione dell'agevolazione che consente:** i) la **detrazione**, a favore delle **persone fisiche, di un importo dell'investimento nel capitale proprio delle Start-Up innovative**; ii) la **deduzione**, a favore dei **sogetti IRES**, di un **importo degli investimenti effettuati in Start-Up innovative**. Rimangono ugualmente applicabili anche le **maggiorazioni** previste a favore delle **start-up a vocazione sociale** ed in **ambito energetico**, che come nei precedenti anni possono beneficiare di un incremento alla detrazione/deduzione spettante sull'investimento.

Premessa

Con la **decisione SA 36866 del 14.12.2015** la Commissione UE ha **concesso l'autorizzazione all'applicazione degli incentivi sugli investimenti in Start-Up innovative anche per l'anno 2016**. Come noto, **l'applicazione dell'incentivo anche al periodo d'imposta 2016** corrisponde ad una **modifica operata dal DL n. 76/2013 all'originario termine triennale (2012-2015)** previsto dal DL n. 179/2012.

Restano, pertanto, applicabili le detrazioni e le deduzioni previste dal DL n. 179/2012, ivi comprese le **maggiorazioni a favore delle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico**. Considerata la particolare convenienza dell'incentivo (che consente di fruire di

un'agevolazione fiscale sull'acquisto di uno strumento potenzialmente produttivo di reddito), di seguito illustriamo la disciplina dell'agevolazione.

L'agevolazione

Per **gli investimenti in Start-Up, l'art. 29 del DL n. 19/2012 prevede, per le persone fisiche, la detraibilità nella misura del 19%** (elevata al 25% se trattasi di start up innovative in alcune ipotesi) fino a un **importo massimo dell'investimento pari a 500.000 euro** su base annua e **per i soggetti IRES, la deducibilità nella misura del 20%** (elevata al 27% in modo corrispondente alla maggiorazione prevista in materia di detrazione d'imposta) fino a un **investimento massimo annuale pari a 1.800.000 euro.**

AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI		
Soggetto	Tipologia Start-Up	Descrizione
IRES	Ordinaria	Deduzione del 20% dell'investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
	A vocazione sociale	Deduzione del 27% dell'investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
	Ambito energetico	Deduzione del 27% dell'investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
IRPEF	Ordinaria	Detrazione del 19% dell'investimento, fino ad un massimo 500.000 euro
	A vocazione sociale	Detrazione del 25% dell'investimento, fino ad un massimo di 500.000 euro
	Ambito energetico	Detrazione del 25% dell'investimento, fino ad un massimo di 500.000 euro

L'agevolazione si applica ai **soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES** che effettuano un **investimento agevolato in una o più Start-Up innovative a partire dal 2013 e fino al 2016** (per effetto della citata modifica). **L'investimento agevolato può essere effettuato anche in modo indiretto**, ovvero:

- tramite **organismi di investimento collettivo**;
- **tramite società di capitali che investono prevalentemente in Start-Up innovative** (in questo caso, però, l'investimento spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società) ⁽¹⁾.

¹ Costituiscono, pertanto, OICR "qualificati" i "fondi comuni di investimento" e le "società di investimento a capitale variabile" (SICAV) che, **al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in**

Le agevolazioni non si applicano, invece, nei seguenti casi:

ESCLUSIONI	
1	Investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
2	Investimenti in start-up innovative che si qualifichino come: 1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02); 2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.
3	Start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.
4	Investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'articolo 3, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230 bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c..

Le agevolazioni si applicano ai **conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative,** anche in seguito alla

misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta. Con riferimento alla individuazione delle **"altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative"** (di seguito "società intermediarie"), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto attuativo, occorre verificare parimenti che, **al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento, la società di capitali detenga azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.**

conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

OSSERVA

Si considera **conferimento in denaro** anche la **compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse** da quelle previste dall'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ovvero l'assegnazione agevolata di strumenti finanziari a dirigenti, personale e collaboratori a cui abbiamo accennato).

Ne consegue che l'agevolazione **spetta solo se il credito origina da un'operazione diversa da una cessione di beni o prestazione di servizi, mentre è fruibile, comunque, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato articolo 27 del decreto-legge n. 179/2012, che, rinunciando ai propri crediti nei confronti delle start-up innovative, all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale, di fatto, evitano fuoriuscita di capitali dalla start-up.**

In caso di **investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali**, si precisa che **sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria**. Sono, pertanto, agevolati i **conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa che la società intermediaria**, in sede di **costituzione o in sede di aumento del capitale sociale**, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.

I conferimenti:

- **rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito** ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile;
- derivanti dalla **conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.**

OSSERVA

Con riguardo alle **start-up innovative non residenti** che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, **le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.**

Al riguardo, si precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi devono intendersi quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato il conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale.

Come anticipato sopra, **le agevolazioni spettano nelle seguenti misure:**

- per i **soggetti IRPEF** la detrazione è pari al **19% dell'investimento per un importo non superiore a 500.000 euro in ciascun periodo d'imposta**. Per le SNC e le SAS **l'importo della detrazione si calcola sull'investimento complessivo** (ai fini dell'applicazione del massimale) e **l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili** (quindi, se due soci di SNC partecipano al 50% conferiscono in una Start-Up 600.000 euro beneficiano ciascuno di una detrazione del 19% su un massimale di 250.000);
- per i **soggetti IRES** la deduzione dal reddito è **pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati per importo non superiore a 1.800.000 euro per ciascun periodo d'imposta**.

La detrazione/deduzione viene **maggiorata nel caso in cui la Start-Up sia a vocazione sociale**, oppure se la Start-Up **produce o commercializza prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico**. In tali casi **la detrazione per i soggetti IRPEF viene maggiorata dal 20 al 25%, mentre la deduzione IRES viene maggiorata dal 20 al 27%**.

START-UP A VOCAZIONE SOCIALE/AMBITO ENERGETICO	
Start-Up a vocazione sociale	
Si considerano a vocazione sociale le Start-Up che operano nei seguenti settori:	a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
	b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
	c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
	d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

	e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
	f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
	g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
	h) formazione universitaria e post-universitaria;
	i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
	m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
Start-Up a vocazione sociale (codici ATECO)	
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità.
27.2	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici.
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici.
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio.
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli).
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche.
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori.
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole.
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici).
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento.
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione.
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori).
29.31	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori.
72.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Le agevolazioni (sia maggiorate, sia nelle misure ordinarie) sono applicabili a condizione che **l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta**

non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa. Ciò significa che qualora una società riceva conferimenti in denaro in un unico esercizio pari a 3 milioni di euro **tutti i soci conferenti non avrebbero diritto ad alcuna detrazione/deduzione neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di euro 2.500.000.**

SCHEMA RIASSUNTIVO			
Soggetto	Massimale	Aliquota	
		Start- Up ordinaria	Vocazione sociale / ambito energetico
IRPEF	500.000	19%	25%
IRES	1.800.000	20%	27%

ATTENZIONE! I conferimenti non devono essere superiori a 2.500.000 euro l'anno.

Qualora la **detrazione prevista a favore dei soggetti IRPEF sia di ammontare superiore all'imposta lorda**, l'eccedenza può essere **riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.** Qualora la **deduzione IRES sia di ammontare superiore al reddito complessivo** dichiarato, l'eccedenza può **essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.**

Per le società e per gli **enti che partecipano al consolidato nazionale**, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale** del testo unico l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano a condizione che **gli investitori ricevano e conservino**:

- una **certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto di 2.500.000 euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento**. Al riguardo, con la circolare n.16/E/2014 viene precisato che la start-up, oltre al rispetto del limite massimo dei conferimenti ricevuti, deve **certificare anche l'entità dell'investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, cui deve essere commisurato il beneficio spettante**;

- **copia del piano di investimento della start-up innovativa**, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), tra le informazioni contenute dal piano di investimento dovrà essere presente una descrizione delle exit strategy, al fine di garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione;

- per gli **investimenti soggetti ad agevolazione maggiorata** una **certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività**.

Il possesso dei requisiti e l'entità dell'investimento agevolabile è **certificato**, previa richiesta dell'investitore, **a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato**. Qualora **l'esercizio delle start-up innovative**, degli **organismi di investimento collettivo** del risparmio o delle **altre società** che investono prevalentemente in start-up innovative **non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta**.

Nel caso di investimento indiretto, sarà cura del soggetto beneficiario chiedere al soggetto intermediario le **certificazioni in tempo utile per la fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta in cui matura il relativo il diritto**.

Il diritto alle agevolazioni decade se, **entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica**:

- la **cessione**, anche parziale, a **titolo oneroso**, delle **partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati**, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (si sottolinea che la condizione si realizza anche nell'ipotesi di **cessione parziale della partecipazione**) ⁽²⁾;
- la **riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative**;
- il **recesso o l'esclusione degli investitori**;
- la **perdita di uno dei requisiti** previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

OSSERVA

La causa di decadenza dovuta alla perdita da parte della start-up innovativa, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione speciale del registro delle imprese, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge **opera solo se il venir meno di detti requisiti si verifica entro due anni dalla data in cui è stato effettuato il conferimento agevolato.**

La deroga sancita dal citato comma 3 deriva dalla perdita dei requisiti correlata alla **naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa**. In tale ottica, quindi, non costituisce causa di decadenza dall'agevolazione il venir meno della qualifica di start-up innovativa per il decorso dei 48 mesi previsti dall'articolo 25. La deroga sancita dal citato comma 3 **deriva dalla perdita dei requisiti correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa**. In tale ottica, quindi, **non costituisce causa di decadenza dall'agevolazione il venir meno della qualifica di start-up innovativa per il decorso dei 48 mesi previsti dall'articolo 25.**

Nel caso di **investimenti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, le condizioni appena riportate devono essere verificate in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento**. Qualora non sia rispettata la condizione, gli investitori devono riceverne **notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza.**

² Ne consegue che, nelle ipotesi di investimento **diretto**, il **soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa**; nei casi di investimento **indiretto**, detto obbligo è da **intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.**

OSSERVA

Non si considerano **cause di decadenza dall'agevolazione**:

- i **trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente**, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
- la **perdita dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2**, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa **dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25**.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la **decadenza dall'agevolazione**, l'investitore:

- se **soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, deve **incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita** nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli **interessi legali**. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve **incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti**. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

OSSERVA

La decadenza, pertanto, esplica i propri effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle cause illustrate sopra e **comporta l'obbligo di restituire, il risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata**.

Va da sé che, **una volta intervenuta la decadenza**, viene meno anche la **possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza, oggetto di "riporto in avanti"**, nelle ipotesi di **detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO